

Rovigo, lì 20/12/2021

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

## LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: nuovi adempimenti

Gentile Cliente,

sono previsti nuovi obblighi in capo ai lavoratori autonomi occasionali a seguito dell'iter di conversione del "Collegato" Fisco - lavoro (DL 146/2021).

Le nuove disposizioni approvate dalla Camera sono **in attesa di pubblicazione in GU** . La finalità è contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

- Con la modifica dell'art. 14, del TU Salute e Sicurezza sul lavoro, si interviene sul computo dei lavoratori privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini del calcolo del 10% per procedere all'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa. L'Ispettorato del lavoro, (...), dovrà adottare un provvedimento di sospensione anche qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti, al momento dell'accesso ispettivo:
  - o occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  - o inquadrate come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Con riferimento all'ultimo punto è stabilito che:

- i lavoratori autonomi occasionali, trovati in azienda privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa di riferimento, saranno computati nella percentuale di lavoratori irregolari che, qualora raggiunga la percentuale del 10%, porterà all'emissione, da parte dell'ispettore del lavoro, del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa.

A solo titolo esemplificativo seguono i requisiti essenziali che caratterizzano un lavoratore autonomo occasionale:

- o mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
- o mancanza di qualsiasi azione di coordinamento con il committente;

- totale autonomia organizzativa;
  - decisione sui tempi e modi di esecuzione del lavoro;
  - nessun potere direttivo e organizzativo in capo al committente;
  - professionalità medio/alta del collaboratore;
  - mancanza di inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;
  - occasionalità della prestazione (l'incarico affidato deve essere unico o, comunque, deve risultare obiettivamente saltuario).
- La modifica dell'art. 14, del TU Salute e Sicurezza sul lavoro, **dispone l'obbligo, da parte dei committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.** La comunicazione, da effettuare preventivamente rispetto all'avvio dell'attività lavorativa richiesta, dovrà essere inviata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Il legislatore ha stabilito che l'informativa segua le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). In altre parole la comunicazione avverrà seguendo le modalità, già in essere per comunicare preventivamente l'avvio di una prestazione di lavoro "a chiamata":
- On-line dal sito [servizi.lavoro.gov.it](http://servizi.lavoro.gov.it):
- il servizio informatico permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda;
  - la comunicazione potrà essere effettuata anche dal proprio Consulente del lavoro o soggetto abilitato ai sensi della Legge n.12/1979;
  - posta elettronica, anche non PEC. In questo caso dovrà essere allegato un modello con i dati richiesti;
  - Sms;
  - App per smartphone o tablet (Android e Apple);
  - Fax all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

La mancata o ritardata comunicazione, circa l'avvio dell'attività lavorativa autonomo occasionale, comporterà l'applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.

Se nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel verbale di illecito amministrativo (art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004) si svolgerà l'adempimento, alla procedura sanzionatoria non potrà essere applicata la diffida, che prevedrebbe il pagamento della misura minima della sanzione (500,00 euro).

Nel ricordare che lo Studio è come sempre a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

*Studio Broccanello*